



---

## **Decreto**

### **IL RETTORE**

**oggetto: Procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia mediante chiamata ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 240/2010 – settore concorsuale 02/A1 (Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali) - settore scientifico disciplinare FIS/01 (Fisica sperimentale) – Dipartimento di Fisica.**

---

### **IL RETTORE**

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Trento emanato con D.R. 167 del 23 aprile 2012;

Vista la legge n. 168/1989 "Istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica" ed in particolare l'art. 6, in base al quale le Università sono dotate di autonomia regolamentare;

Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241 concernente le nuove norme sull'accesso ai documenti amministrativi;

Visto il D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;

Visto il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 come modificato dal D.P.R. 30 ottobre 1996, n.693 e dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi";

Visto il D.M. 4 ottobre 2000 concernente la rideterminazione e l'aggiornamento dei settori scientifico disciplinari e la definizione delle relative declaratorie, e successive modificazioni;

Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e successive modifiche;

Visto il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed in particolare l'art. 18, in cui è prevista la possibilità per le Università di disciplinare, nel rispetto dei criteri enunciati nel medesimo articolo, la procedura di chiamata di professori di prima e seconda fascia;



Visti il D.M. 29 luglio 2011, n. 336 “Determinazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15, legge 30.12.2010, n. 240”, il D.M. 12.06.2012, n. 159 “Rideterminazione dei settori concorsuali, ai sensi dell’articolo 5 del decreto 29 luglio 2011” e il D.M. 30.10.2015, n. 855 “Rideterminazione dei macrosettori e dei settori concorsuali”;

Visto il D.L. 21 giugno 2013, n. 69 "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia";

Visto il D.M. 1° settembre 2016, n. 662 “Definizione delle tabelle di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all’art. 18, comma 1, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240”;

Visto l’art. 4, co. 5-quinquies, del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19, ai sensi del quale la validità delle idoneità conseguite ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, è prorogata di quattro anni dalla data di scadenza del quinto anno dal loro conseguimento;

Visto l’art. 6, comma 8-sexies del Decreto legge 29/12/2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla Legge 24/02/2023, n. 14 che ha prorogato da dieci a undici anni la durata dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso alla docenza universitaria di prima e seconda fascia;

Visto il “Regolamento per il reclutamento e la progressione di carriera di professori e di ricercatori e per il conferimento degli assegni di ricerca di cui all’art. 22, L. 240/2010” emanato con D.R. n. 8 del 10.01.2018 e modificato, da ultimo, con D.R. n. 168 del 09.02.2022;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 968 del 27 maggio 2022 avente ad oggetto l’approvazione dello schema di intesa tra la Provincia Autonoma di Trento e l’Università degli Studi di Trento afferente gli obblighi e i vincoli a carico dell’Ateneo al fine di assicurare il concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica;

Visto il Decreto Ministeriale n. 445 del 6 maggio 2022, “Piani straordinari reclutamento personale universitario 2022-2026”, nel quale vengono assegnati all’Università di Trento 36 POE per il Piano “A” – utilizzabili per assunzioni dal 1° ottobre 2022 al 31 ottobre 2024 - a valere sulle risorse stanziare dall’articolo 1, comma 297, lett. a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione del 30 giugno 2022 relativa alla Programmazione triennale del personale docente, tecnico-amministrativo e CEL 2022-2024 che assegna per il reclutamento di personale docente e ricercatore 26 POE da Piano straordinario “A” (6 POE nel 2022, 15 POE nel 2023 e 5 POE nel 2024);

Vista la delibera del Senato accademico del 9 novembre 2022 con la quale è stata approvata la suddivisione tra le strutture accademiche di 13 POE rientranti nel Piano straordinario “A”;



Vista la delibera del Senato Accademico del 5 giugno 2019, con cui vengono determinati i criteri di assegnazione di una dotazione finanziaria iniziale a favore di ricercatori senior e professori di II fascia;

Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Fisica di data 12 luglio 2023;

Vista la delibera del Comitato per il Reclutamento e lo Sviluppo delle Carriere del 18 luglio 2023;

Vista la delibera del Senato Accademico del 19 luglio 2023;

Verificata la coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno del personale;

## **DECRETA**

Presso l'Università degli Studi di Trento è indetta la seguente procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di **professore di seconda fascia**, mediante chiamata ai sensi dell'art. 18 della legge 30 dicembre 2010 n. 240:

**Struttura: Dipartimento di Fisica**

**Settore concorsuale: 02/A1 (Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali)**

**Settore scientifico disciplinare: FIS/01 (Fisica Sperimentale)**

**Numero massimo di pubblicazioni da presentare: 12**

**Tipologia di impegno didattico e scientifico richiesto ai fini della chiamata:**

**Impegno scientifico:** nell'ambito della fisica sperimentale delle onde gravitazionali;

**Impegno didattico:** rivolto ai corsi di laurea di fisica nell'ambito delle tematiche di base o relative alla fisica sperimentale, con riferimento al settore scientifico disciplinare FIS/01 (Fisica sperimentale), con possibili contributi specifici ai corsi di metodi sperimentali avanzati e/o della fisica e dell'astronomia gravitazionale;

**Dotazione iniziale per attività di ricerca:** è prevista l'assegnazione di un fondo di dotazione iniziale pari a 12.000 € al professore assunto all'esito della valutazione comparativa di cui al presente bando, a condizione che risulti esterno all'Ateneo nel senso definito dall'art. 18, comma 4, L. 240/2010. Qualora il professore risultasse, all'atto della presa di servizio, già titolare di fondi di ricerca assegnati su base individuale (ad es. ERC Starting Grant), il fondo di dotazione iniziale sarà rideterminato fino a concorrenza dell'importo stabilito pari a



12.000 €, non assegnando la dotazione iniziale nel caso in cui i fondi già in godimento fossero in misura superiore al suddetto importo.

**Criteria generali di valutazione cui le commissioni dovranno attenersi:**

La valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche deve accertare: la maturità scientifica dei candidati, intesa come il riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca; la capacità di coordinare o dirigere un gruppo di ricerca; la capacità di attrarre finanziamenti competitivi almeno in qualità di responsabile locale e la capacità di promuovere attività di trasferimento tecnologico.

Per quanto concerne l'attività didattica, ai fini della valutazione si terrà conto di: attività di insegnamento (corsi, moduli, cicli di lezioni, ecc.), attività di tipo seminariale, esercitazioni, tutoraggio degli studenti, supervisione di tesi di laurea magistrale e di dottorato. Nel complesso le esperienze e capacità didattiche dei candidati dovranno essere adeguatamente considerate, fermo restando che il peso totale degli indicatori che misurano l'attività didattica non deve superare il peso assegnato a quelli che misurano il lavoro di ricerca.

Per quanto concerne l'attività scientifica, la valutazione del curriculum e delle pubblicazioni sarà effettuata dalla Commissione secondo i parametri e criteri (di seguito elencati), di cui al D.M. 7 giugno 2016 n. 120, come integrati dal Comitato per il reclutamento e lo sviluppo delle carriere e secondo quanto deliberato dal Consiglio del Dipartimento di Fisica nella seduta del 12 luglio 2023:

- relativamente alla valutazione delle pubblicazioni scientifiche:

- a) qualità della produzione scientifica, valutata all'interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell'originalità, del rigore metodologico, del carattere innovativo e della collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare, secondo il sistema di revisione tra pari;
- b) numero e tipo delle pubblicazioni presentate e loro distribuzione sotto il profilo temporale;
- c) impatto della produzione scientifica, tenuto conto dell'età accademica e delle specifiche caratteristiche del settore scientifico-disciplinare;
- d) apporto individuale nei lavori in collaborazione;



e) coerenza con le tematiche del settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con l'eventuale profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate;

- relativamente alla valutazione dei titoli:

f) partecipazione o responsabilità scientifica per progetti di ricerca internazionali e nazionali ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi e che prevedano la revisione tra pari;

g) direzione di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio;

h) partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio, e comitati nazionali e internazionali per la promozione o la valutazione della ricerca;

i) attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca ufficiale presso atenei e istituti di ricerca, esteri e internazionali, di alta qualificazione;

l) direzione di enti o istituti di ricerca di alta qualificazione internazionale;

m) partecipazione ad accademie aventi prestigio nel settore;

n) conseguimento di premi e riconoscimenti per l'attività scientifica;

o) risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico in termini di partecipazione alla creazione di nuove imprese, sviluppo, impiego e commercializzazione di brevetti;

p) svolgimento di attività di terza missione.

La Commissione di valutazione individuerà un insieme di indicatori, sia bibliometrici sia non bibliometrici, tali da rendere possibile la quantificazione dei parametri e da permettere una efficace selezione degli idonei al ruolo previsto dal bando. L'insieme degli indicatori deve essere sufficientemente ampio in numero e variegato in tipologia da poter rendere conto delle diverse modalità con cui il valore scientifico e la maturità di ciascun candidato possono esprimersi nel contesto in cui opera e, allo stesso tempo, da minimizzare gli effetti distorsivi che possono derivare dall'uso improprio di singoli indicatori. In ogni caso, l'inclusione di un candidato in una lista d'idonei, o la sua esclusione, non avverrà sulla base di un singolo indicatore o tramite l'utilizzo di puri algoritmi numerici.

Per i candidati che possiedono l'abilitazione nazionale, la valutazione comprenderà elementi che dimostrino la continuità e la qualità della produzione del candidato anche successivamente all'intervallo temporale considerato ai fini dell'abilitazione, valorizzando candidati che mostrino una tendenza positiva nel numero, nella



qualità e nell'impatto dei prodotti delle ricerche. Nel valutare la continuità della produzione si dovrà tener conto dei periodi di congedo per maternità e di altri periodi di congedo o aspettativa previsti dalle leggi vigenti e diversi da quelli per motivi di studio.

Indicatori che misurino la congruenza dei prodotti delle ricerche di un candidato con i settori scientifico-disciplinari indicati nel bando, devono essere applicati con cautela nel caso di candidati che operano in aree di ricerca interdisciplinari.

Tra i fattori da considerare nella valutazione sarà dato un adeguato rilievo al grado d'indipendenza acquisito dal candidato rispetto ai gruppi di ricerca entro cui si è svolta la sua formazione iniziale. Tale grado d'indipendenza può essere valutato, in misura diversa nelle diverse discipline, dalla percentuale di prodotti di ricerca presentati con co-autori diversi da quelli dei gruppi sopra menzionati, oppure dalla permanenza in centri di ricerca diversi da quello d'origine, dagli inviti presso università o istituzioni di prestigio come *Visiting Professor*, il coordinamento di progetti di ricerca, la partecipazione a comitati scientifici di riviste di rilievo, la direzione di collane editoriali e simili.

Un altro fattore rilevante per il ruolo di professore è la capacità dimostrata dal candidato di porsi come leader in attività di ricerca, ideatore di nuove linee d'indagine, supervisore di collaboratori, studenti, assegnisti, ecc., responsabile di progetti finanziati o di unità di ricerca. La valutazione di tale capacità, sia essa potenziale o comprovata, non si limiterà ad una semplice applicazione di indicatori numerici, come il numero di progetti presentati in veste di *Principal Investigator* o il numero di tesi di laurea e dottorato supervisionate, ma si baserà su un'attenta analisi del curriculum del candidato. Lo spirito d'iniziativa, la capacità di trovare fondi per le proprie ricerche, di rinnovare i campi d'indagine, di ampliare la rete di collaborazioni internazionali e di promuovere nuove attività didattiche, costituiscono fattori di merito a cui sarà dato un peso adeguato.

Ai candidati devono essere adeguatamente riconosciute, a parità di merito scientifico, anche eventuali attività organizzative e di comunicazione svolte per conto o su mandato delle strutture di appartenenza, specie se onerose in termini di tempo e impegno dedicato.

## **Articolo 1**

### **Requisiti per l'ammissione alla valutazione**

Alla procedura selettiva possono partecipare:



- a) candidati che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale, ai sensi dell'art. 16 della L. 240/2010, per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori;
- b) studiosi che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della Legge 210/1998 per il settore scientifico disciplinare compreso nel settore concorsuale oggetto del bando, ovvero in uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore, e per la fascia oggetto del procedimento ovvero per la fascia superiore purché non ancora nominati in ruolo, limitatamente al periodo di durata dell'idoneità;
- c) professori già in servizio presso altri Atenei nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la procedura selettiva;
- d) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base delle tabelle di corrispondenza definite dal Ministero tramite il D.M. 662/2016.

Ai procedimenti per la chiamata non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento di Fisica ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Per la partecipazione alla valutazione è richiesto, a pena di esclusione, il godimento dei diritti politici.

Non possono prendere parte alla valutazione coloro che siano stati destituiti dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione, che siano stati dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento o che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego pubblico, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del T.U. approvato con D.P.R. 10.1.1957 n. 3, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ovvero coloro nei cui confronti il rapporto di lavoro presso una pubblica amministrazione sia stato risolto per motivi disciplinari.

Possono essere non ammessi alla valutazione comparativa, previa autonoma valutazione dell'amministrazione, i candidati che abbiano subito condanna penale per delitti di cui all'articolo 85, primo comma, lett. a) del T.U. approvato con D.P.R. 10.1.1957 n. 3.

I cittadini italiani soggetti all'obbligo di leva devono trovarsi in posizione regolare nei confronti di tale obbligo.

I prescritti requisiti per ottenere l'ammissione alla valutazione debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda e alla data di assunzione in servizio.



**Il candidato è tenuto ad osservare il limite massimo di pubblicazioni da presentare ai fini della valutazione.**

I cittadini di Stati esteri devono possedere, ai fini dell'accesso alla presente valutazione, i seguenti requisiti:

- a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
- b) essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica.

L'ammissione alla valutazione dei candidati è effettuata con riserva dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'accesso all'impiego.

L'esclusione dalla valutazione, in qualsiasi momento, per difetto dei requisiti, è disposta con motivato decreto del Rettore e notificata all'interessato.

## Articolo 2

### Domanda di ammissione

Gli interessati devono presentare domanda di ammissione avvalendosi esclusivamente della modalità di compilazione e presentazione **per via telematica** a tal fine predisposta, accedendo alla pagina:

<https://www.unitn.it/valutazioni-comparative> (selezionare "02/A1 - FIS/01").

La domanda potrà essere presentata anche in lingua inglese.

Dopo aver avuto accesso attraverso la pagina sopra riportata al bando del concorso di interesse, il candidato potrà accedere al sistema di compilazione e presentazione per via telematica seguendo le indicazioni ivi riportate.

**In particolare, il sistema di compilazione prevede la registrazione del candidato, al quale verranno fornite le credenziali di accesso necessarie per presentare la domanda: pertanto, il candidato è invitato ad avviare le procedure di registrazione con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine di presentazione delle domande.**

Il sistema prevede altresì la trasmissione per via telematica dei titoli e delle pubblicazioni, oltre che l'invio in formato elettronico del proprio documento di identità e degli altri documenti che si intendono allegare alla domanda di partecipazione.





La domanda di partecipazione alla procedura selettiva deve essere trasmessa per via telematica, entro il termine perentorio di **30 giorni** che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale, seguendo la procedura sopra descritta. Qualora il termine di trenta giorni scada in un giorno festivo, il termine di presentazione delle domande è prorogato al primo giorno successivo non festivo. **Nel giorno di scadenza, la procedura di iscrizione dovrà essere completata entro le ore 13.00.**

Per eventuali chiarimenti e informazioni e in caso di difficoltà a compilare o presentare la domanda di partecipazione, è possibile rivolgersi all'Ufficio Personale Docente e Ricercatore dell'Università degli Studi di Trento, via Verdi, 6, 38122, Trento.

L'Ufficio Personale Docente e Ricercatore è disponibile per chiarimenti:

dal lunedì al venerdì                      10.00 – 13.00

ai numeri telefonici: 0461-283306/283052/283348/283307/283380/282814

e l'indirizzo di posta elettronica: <recruitment@unitn.it>.

Nella domanda l'interessato, oltre ai dati relativi al cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza, dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità:

1. il godimento dei diritti politici e il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime; i candidati cittadini di Stati esteri dovranno dichiarare di godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento degli stessi;
2. di appartenere ad una delle categorie indicate alle lettere a), b) c) o d) dell'art. 1 del presente bando.

L'interessato avrà, inoltre, l'obbligo di dichiarare, ricorrendone le condizioni:

- le condanne penali riportate per i reati di cui all'articolo 85, lett. a) del T.U. 3/57;
- i procedimenti e i processi penali pendenti;
- i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni. In caso di rapporto di impiego concluso, il candidato dovrà dichiarare la causa di risoluzione di tale rapporto qualora consista in una delle seguenti: destituzione; dispensa per persistente insufficiente rendimento; decadenza dall'impiego ai sensi dell'articolo 127, primo comma, lett. d) del T.U. 3/1957; licenziamento disciplinare;
- le situazioni che determinano una posizione di irregolarità nei riguardi degli obblighi di leva e del servizio militare (solo per i cittadini italiani soggetti all'obbligo della leva).



Nella domanda dovrà essere indicato il domicilio che il candidato elegge ai fini della valutazione. Ogni eventuale variazione dello stesso dovrà essere tempestivamente comunicata all'Ufficio cui è stata indirizzata l'istanza di partecipazione.

**Comporta esclusione la mancanza, nella domanda di partecipazione, delle dichiarazioni relative al possesso dei requisiti prescritti di cui ai punti 1 e 2.** L'esclusione non si produce qualora il possesso dei requisiti di ammissione possa essere desunto dal contesto della documentazione prodotta.

Al termine della procedura di iscrizione online, dopo aver inserito i dati richiesti, il sistema produrrà una dichiarazione che il candidato **dovrà stampare, sottoscrivere per esteso e acquisire tramite scanner in formato PDF o JPG.** Il documento così ottenuto andrà allegato dal candidato alla domanda nell'apposita sezione unitamente a **copia del documento di identità in formato PDF o JPG:** solo a quel punto sarà possibile concludere la procedura di iscrizione telematica, al termine della quale il candidato riceverà un messaggio di conferma dell'avvenuta trasmissione all'indirizzo indicato in fase di registrazione. Poiché tale messaggio ha valore di ricevuta, nel caso di sua mancata ricezione si consiglia di contattare l'Ufficio Personale Docente e Ricercatore ai suddetti recapiti per verificare che la domanda sia stata registrata correttamente.

**Saranno esclusi coloro i quali non alleghino la dichiarazione prodotta dal sistema, debitamente sottoscritta.**

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni derivante da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telematici non imputabili all'Amministrazione stessa.

### Articolo 3

#### **Allegati alla domanda; modalità per la presentazione di titoli e pubblicazioni**

Nel corso della procedura di compilazione e presentazione della domanda **per via telematica** sarà necessario allegare la documentazione richiesta, utilizzando i formati specificati nella procedura.

Il candidato, se cittadino italiano o della Comunità Europea, dovrà allegare alla domanda i seguenti file:

1. *curriculum vitae* in lingua inglese (sia in formato word, sia in formato PDF);
2. pubblicazioni **in formato PDF** che si ritengono utili ai fini della valutazione. Per le pubblicazioni accettate, ma non ancora pubblicate, è necessario allegare la documentazione comprovante l'accettazione. Nel



caso di pubblicazione per la quale non si riesca a trasmettere il relativo file pdf, è data facoltà al candidato di allegare un file contenente i soli Frontespizio e Indice, limitatamente alle pubblicazioni con un numero di pagine superiore a 30. Per le pubblicazioni con un numero di pagine minore o uguale a 30, al candidato è invece richiesto di allegare il file pdf ottenuto tramite scansione dell'intera pubblicazione.

Nel caso di trasmissione di Frontespizio e Indice, il candidato ha l'obbligo di far pervenire la copia cartacea della pubblicazione, **entro 10 giorni dalla data di presentazione della domanda**, all'Ufficio Personale Docente e Ricercatore dell'Università degli Studi di Trento sito in via Verdi 6 - 38122 Trento, via posta con avviso di ricevimento o a mezzo di corriere. **La pubblicazione cartacea non si considera prodotta in tempo utile se trasmessa oltre il termine sopra indicato**: nel caso di trasmissione via posta con avviso di ricevimento o a mezzo di corriere, fa fede la data di spedizione attestata dalla ricevuta di invio;

3. documenti, o dichiarazione sostitutiva dei documenti, attestanti il possesso di eventuali ulteriori titoli ritenuti utili ai fini della valutazione;
4. documento di identità.

Per i cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 D.P.R. 445/2000, che consentono di utilizzare le suddette dichiarazioni solo qualora si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani. Pertanto, nel caso di cittadini extracomunitari, tranne il caso sopra citato, i titoli valutabili dalla Commissione ai sensi dell'articolo 1 del presente bando dovranno essere attestati con idonea documentazione.

La documentazione e le pubblicazioni prodotte dai candidati extracomunitari vengono trasmesse per via telematica e possono essere sottoposte a verifica da parte del Responsabile del Procedimento, anche con la richiesta del documento cartaceo.

In applicazione dell'art. 33 del D.P.R. 28.11.00, n. 445, ai documenti redatti in lingua straniera diversa dall'inglese, francese, tedesco e spagnolo deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente Rappresentanza Diplomatica o Consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.

Il candidato, se cittadino extracomunitario, dovrà pertanto allegare alla domanda i seguenti file:

1. curriculum vitae in lingua inglese (sia in formato word, sia in formato PDF);



2. pubblicazioni in formato PDF che si ritengano utili ai fini della valutazione. Per le pubblicazioni accettate, ma non ancora pubblicate, è necessario allegare la documentazione comprovante l'accettazione. Nel caso di pubblicazione per la quale non si riesca a trasmettere il relativo file pdf, è data facoltà al candidato di allegare un file contenente i soli Frontespizio e Indice, limitatamente alle pubblicazioni con un numero di pagine superiore a 30. Per le pubblicazioni con un numero di pagine minore o uguale a 30, al candidato è invece richiesto di allegare il file pdf ottenuto tramite scansione dell'intera pubblicazione.

Nel caso di trasmissione di Frontespizio e Indice, il candidato ha l'obbligo di far pervenire la copia cartacea della pubblicazione, **entro 10 giorni dalla data di presentazione della domanda**, all'Ufficio Personale Docente e Ricercatore dell'Università degli Studi di Trento sito in via Verdi 6 - 38122 Trento, via posta con avviso di ricevimento o a mezzo di corriere. **La pubblicazione cartacea non si considera prodotta in tempo utile se trasmessa oltre il termine sopra indicato**: nel caso di trasmissione via posta con avviso di ricevimento o a mezzo di corriere, fa fede la data di spedizione attestata dalla ricevuta di invio;

3. documenti attestanti il possesso di eventuali ulteriori titoli ritenuti utili ai fini della valutazione;
4. documento di identità.

**La Commissione prenderà in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le normative vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale. Le pubblicazioni accettate, ma non ancora pubblicate, saranno prese in considerazione unicamente se accompagnate dalla documentazione comprovante l'accettazione. Le pubblicazioni e, in particolare modo, gli articoli scientifici (estratti di stampa) sono ritenuti validi ai fini della valutazione purché rechino le indicazioni relative all'autore, titolo dell'opera, luogo di pubblicazione e, eventualmente, numero della rivista, enciclopedia o trattato da cui sono ricavati.**

**Le pubblicazioni effettuate con mezzi diversi dalla stampa (opere elettroniche) sono suscettibili di essere valutate senza la necessità di osservare le formalità previste per i lavori a stampa.**

Le pubblicazioni possono essere prodotte nella lingua di origine.

Non verranno presi in considerazione eventuali pubblicazioni o documenti attestanti il possesso di titoli pervenuti a questo Ateneo dopo il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione alla valutazione,



tranne il caso specificamente disciplinato nel presente articolo di pubblicazioni con un numero di pagine superiore a 30, quando non sia possibile inoltrare il relativo file.

#### **Articolo 4**

##### **Costituzione delle Commissioni di valutazione**

Ai fini della formulazione della proposta di chiamata, il Rettore nomina una Commissione di valutazione, composta da tre membri appartenenti al ruolo dei professori di prima fascia o appartenenti a un ruolo equivalente, attivi in ambito corrispondente al macrosettore che ricomprende il settore concorsuale per cui è indetta la procedura selettiva. Di questi, due membri sono indicati dal Comitato di Ateneo per il reclutamento e lo Sviluppo delle Carriere e un membro è indicato dal Dipartimento di Fisica.

I componenti della Commissione provenienti da Atenei italiani sono scelti fra i professori appartenenti al macrosettore che ricomprende il settore concorsuale per cui è indetta la procedura selettiva.

Almeno due membri della Commissione devono provenire da altra Università italiana o straniera. Nel caso di nomina di un membro proveniente da Università straniera, la corrispondenza della qualifica straniera al titolo italiano di professore di prima fascia è stabilita dal Comitato di Ateneo per il reclutamento e lo Sviluppo delle Carriere sulla base delle tabelle di corrispondenza definite dal Ministero ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera b), L. 240/2010.

La Commissione individua al proprio interno un Presidente e un segretario verbalizzante.

Le Commissioni effettuano i propri lavori alla presenza di tutti i componenti e assumono le proprie deliberazioni a maggioranza dei componenti.

La Commissione può fare ricorso alla raccolta di pareri esterni sui candidati, se lo ritiene opportuno, secondo standard internazionalmente riconosciuti di *peer review*.

La Commissione deve concludere i propri lavori entro tre mesi dal Decreto di nomina del Rettore. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di due mesi il termine per la conclusione della procedura, per comprovati motivi segnalati dal presidente della Commissione. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il Rettore provvederà a sciogliere la Commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente.

Non possono far parte della Commissione i professori che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi dell'art. 6, commi 7 e 8, della L. 240/2010.



La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale in tutte le fasi della procedura di valutazione.

## **Articolo 5**

### **Modalità di svolgimento della procedura di valutazione delle candidature**

La Commissione di valutazione procede alla valutazione comparativa delle candidature in relazione ai criteri di valutazione indicati nel bando e senza riferirsi alla tipologia di impegno didattico e di ricerca richiesto, esprimendo un giudizio motivato relativamente alla valutazione di:

- a) pubblicazioni scientifiche;
- b) *curriculum*;
- c) attività didattica.

Al termine dei lavori, la Commissione individua non più di tre candidati, comparativamente migliori in relazione ai criteri definiti nel bando.

## **Articolo 6**

### **Accertamento della regolarità degli atti e proposta di chiamata**

Gli atti della procedura, costituiti dai verbali delle riunioni, di cui fanno parte integrante i giudizi individuali e collegiali, sono approvati con decreto del Rettore pubblicato sul portale di Ateneo:

<https://www.unitn.it/valutazioni-comparative>

Dalla data di pubblicazione sul portale decorre il termine per eventuali impugnative.

Nel caso in cui il Rettore riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura, invia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, assegnandole un termine per provvedere ad eventuali modifiche.

Ai fini della formulazione della proposta di chiamata, i candidati individuati dalla Commissione sono invitati a sostenere presso la struttura accademica interessata un seminario relativo all'attività di ricerca svolta e alle prospettive di sviluppo, anche con modalità telematiche.

Entro 60 giorni dall'approvazione degli atti con decreto del Rettore, il Consiglio della struttura accademica, sulla base delle valutazioni formulate dalla Commissione in merito al profilo scientifico e didattico dei candidati e degli elementi emersi in sede di presentazione del seminario, anche tenuto conto della coerenza rispetto alla



eventuale tipologia di impegno didattico, di ricerca e clinico, delibera di procedere o meno alla chiamata di uno dei candidati o, in caso di più posti, di un numero di candidati fino al numero dei posti banditi, tra i candidati individuati dalla Commissione, con voto della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia.

## **Articolo 7**

### **Presentazione dei documenti per la costituzione del rapporto di lavoro**

Il candidato chiamato dovrà presentare o far pervenire all'Università, entro la data di presa servizio, una dichiarazione di essere in possesso dei prescritti requisiti.

Il candidato chiamato deve, inoltre, rendere dichiarazione sulle attività in corso e conseguente opzione in caso di incompatibilità.

## **Articolo 8**

### **Rapporto di lavoro**

A seguito della chiamata, a condizione della disponibilità delle risorse necessarie e in ottemperanza alle disposizioni nel tempo vigenti, l'Università degli Studi di Trento procede all'assunzione del professore chiamato e costituisce un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ai sensi della Legge 240/2010.

Il rapporto di lavoro che si instaura tra l'Università degli Studi di Trento ed il professore nominato è regolato dalle disposizioni vigenti in materia anche per quanto attiene il trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale previsto per i redditi da lavoro dipendente. L'Università si impegna a corrispondere il trattamento economico e previdenziale per la qualifica di Professore di seconda fascia previsto dalle disposizioni di legge.

## **Articolo 9**

### **Regime di incompatibilità**

Al rapporto di lavoro instaurato ai sensi del presente bando si applicano le incompatibilità dettate per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni quali risultano dalle previsioni normative di cui all'articolo 53 del d.lgs. 165/2001 e per i professori universitari quali risultano dalle previsioni normative di cui all'articolo 6 della L. 240/2010.



## **Articolo 10**

### **Restituzione documenti e pubblicazioni**

I candidati potranno provvedere a loro spese al recupero della documentazione e delle pubblicazioni inviate all'Università entro sei mesi dalla comunicazione dell'avvenuta approvazione degli atti, salvo eventuale contenzioso in atto; trascorso tale termine, l'Università disporrà del materiale secondo le proprie necessità, senza alcuna responsabilità.

## **Articolo 11**

### **Trattamento dei dati personali**

Il Regolamento UE 2016/679 “Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali” (d’ora in avanti “GDPR”) sancisce il diritto di ogni persona alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 l’Università degli Studi di Trento intende fornire le informazioni riferite al trattamento dei dati personali effettuato per la partecipazione alla procedura concorsuale/selettiva.

#### **1. Titolare del trattamento**

Il Titolare del trattamento è l’**Università degli Studi di Trento**, via Calepina n. 14, 38122 Trento (TN); email: [ateneo@pec.unitn.it](mailto:ateneo@pec.unitn.it); [ateneo@unitn.it](mailto:ateneo@unitn.it).

#### **2. Contatti del Responsabile della protezione dei dati**

Il **Responsabile della protezione dei dati (RPD)** al quale rivolgersi per informazioni relative ai propri dati personali può essere contattato al seguente indirizzo email: [rpd@unitn.it](mailto:rpd@unitn.it)

#### **3. Finalità del trattamento e base giuridica**

L’Università degli Studi di Trento tratterà i dati personali, compresi quelli particolari e giudiziari, nell’ambito dell’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico nonché per l’adempimento di obblighi di legge esclusivamente per le finalità connesse alla gestione della procedura concorsuale/selettiva in oggetto nonché per effettuare i successivi controlli (art. 6, par. 1, lett. e) e c); art. 9, par.2, lett. g) e art. 10 del GDPR).

#### **4. Natura del conferimento dei dati**





Il conferimento dei dati personali è indispensabile per la partecipazione alla procedura concorsuale/selettiva; il mancato conferimento preclude la partecipazione alla stessa

#### **5. Modalità di trattamento**

Il trattamento dei dati personali viene effettuato con modalità cartacea, informatizzata e/o telematica da parte di personale autorizzato al trattamento dei dati in relazione ai compiti e alle mansioni assegnate e nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza, non eccedenza e riservatezza (art. 5, par.1, GDPR). Non vengono effettuate profilazioni o decisioni automatizzate.

#### **6. Categorie di destinatari**

I dati saranno comunicati, oltre che al personale delle strutture di Ateneo coinvolto nella realizzazione della finalità sopraindicata, ad altri soggetti pubblici e privati per le finalità sopra indicate. I soggetti che nell'ambito della fornitura dei servizi necessari al perseguimento delle finalità sopraindicate dovessero trattare dati personali degli interessati per conto dell'Università, saranno designati Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR. A tal fine, per la gestione online delle iscrizioni alla procedura concorsuale/selettiva attraverso la piattaforma elixForms, è stata designata Responsabile del trattamento la società Anthesi S.r.l., con sede legale in via Segantini 23, 38122 Trento (TN).

Al di fuori di questi casi, i dati personali potranno essere comunicati a soggetti terzi solo in caso di adempimento di un obbligo di legge e/o di un provvedimento dell'Autorità giudiziaria.

Alcuni dati personali potranno essere inoltre oggetto di pubblicazione nell'apposita sezione del portale di Ateneo in adempimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza sul web previsti dalla normativa vigente.

Qualora, nell'ambito delle finalità sopra indicate, i dati personali siano oggetto di trasferimento verso Paesi extra UE, tale trasferimento sarà effettuato nei limiti e alle condizioni di cui agli artt. 44 e ss. del GDPR, ovvero in presenza di una decisione di adeguatezza della Commissione europea e/o di garanzie adeguate o, in loro assenza, sulla base di un esplicito consenso dell'interessato al trasferimento dei dati.

#### **7. Periodo di conservazione dei dati**

I dati personali saranno conservati per il periodo necessario alla realizzazione della finalità sopraindicata e comunque per il tempo necessario all'assolvimento degli obblighi di legge. In ogni caso saranno conservati per il tempo stabilito dalla normativa vigente e/o dalla regolamentazione di Ateneo in tema di gestione e conservazione della documentazione prodotta dall'Università nello svolgimento della propria attività istituzionale.

#### **8. Diritti degli interessati**



In ogni momento gli interessati potranno esercitare nei confronti del Titolare i diritti sanciti dagli artt. 15 e ss. del GDPR:

- **accesso ai propri dati personali** e alle altre informazioni indicate all'art. 15 del GDPR;
- **rettifica dei propri dati personali** qualora inesatti e/o la loro **integrazione** ove siano incompleti ai sensi dell'art. 16 del GDPR;
- **cancellazione (diritto all'oblio)** dei propri dati personali tranne i casi in cui l'Università sia tenuta alla loro conservazione ai sensi dell'art. 17, 3 par. del GDPR;
- **limitazione del trattamento** nelle ipotesi indicate ai sensi dell'art. 18 del GDPR;
- **opposizione al trattamento** dei dati personali che li riguardano nei casi in cui ciò sia consentito ai sensi dell'art. 21 del GDPR.

Per l'esercizio dei diritti è possibile utilizzare l'apposito modulo che si trova nella pagina "[Privacy e protezione dei dati personali](#)" del portale di Ateneo e inviarlo al Titolare ai recapiti sopraindicati.

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei loro dati avvenga in violazione del GDPR, hanno diritto ai sensi dell'art. 77 del GDPR di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali o di adire le opportune sedi giudiziarie.

## **Articolo 12**

### **Responsabile del procedimento**

Responsabile del procedimento di valutazione comparativa del presente bando è il dott. Roberto Begliuomini – Responsabile Divisione Gestione Rapporto di Lavoro Personale Docente e Ricercatore – 0461-283306/283052/283348/283307/283380/282814 - E-mail: [recruitment@unitn.it](mailto:recruitment@unitn.it)

## **Articolo 13**

### **Rinvio alla normativa vigente**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni previste dalla normativa citata nelle premesse del presente decreto, nonché la normativa attualmente vigente in materia.



Il Rettore

Prof. Flavio Deflorian

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993)